



COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) tel . 0534 / 95026 - FAX 0534 – 95595

REP. N. 4237

CONVENZIONE RELATIVA ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN VIA POGGIO IN FRAZIONE DI MONTEFREDENTE E VIA DELL'ITALICUS IN FRAZIONE DI RIPOLI/SANTA MARIA MADDALENA

L'anno Duemilaquattordici (2014) il giorno 20 (venti) del mese di Settembre nella
Residenza Municipale del Comune di San Benedetto Val di Sambro, Via Roma n. 39;

T R A

il **COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**, con sede in San Benedetto Val di Sambro (BO) Via Roma n. 39, Codice Fiscale 80014530374, rappresentato da MORENO SANTARINI nato a SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO (BO) il 10/06/1960, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Benedetto Val di Sambro, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 12 Settembre 2014

E

l'**ASSOCIAZIONE UNITED MONTEFREDENTE A.S.D.** di seguito denominata "**Convenzionato**" con sede in San Benedetto Val di Sambro - Montefredente, Via Stazione n. 54, Codice Fiscale 02358021208, rappresentata da LUCCARINI ROBERTO nato a (...) il residente in Via in qualità di Presidente;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 12.09.2014 ad oggetto: "Convenzione relativa all'utilizzo degli impianti sportivi siti in Via Poggio, frazione Montefredente ed in Via dell'Italicus, frazione Ripoli Santa Maria Maddalena" con la quale è stata approvato lo schema di Convenzione relativa alla gestione degli impianti sportivi siti in Via Poggio in frazione Montefredente ed in via dell'Italicus in frazione Ripoli – Santa Maria Maddalena per la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento;

VISTA la disponibilità dell'Associazione United Montefredente ASD a gestire gli

Impianti Sportivi oggetto della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro concede all' Associazione United Montefredente ASD l'utilizzo degli impianti sportivi:

- **IMPIANTO SCOPERTO ILLUMINATO** sito in Via Poggio frazione di Montefredente composto da n. 1 Campo da calcio e n. 1 edificio destinato a spogliatoi;
- **IMPIANTO SCOPERTO ILLUMINATO** sito in Via dell'Italicus in frazione Santa Maria Maddalena composto da n. 1 da calcio e da n. 1 edificio destinato a spogliatoi;

Art. 1 – OGGETTO

Il Convenzionato dichiara e riconosce che i suddetti impianti e le attrezzature immobili esistenti, sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Benedetto Val di Sambro e che ogni altra eventuale opera futura che venisse realizzata dal Concessionario medesimo negli impianti oggetto della presente convenzione, diverrà, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Gli impianti, con le strutture, gli arredi e le attrezzature, sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

Art. 2 - SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali che il Comune persegue. Il Concessionario avrà cura della conservazione dei beni, garantirà l'uso pubblico dei medesimi e non potrà consentire usi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune.

Art. 3 - MODALITA' DI GESTIONE

Il Convenzionato nella gestione degli impianti dovrà in relazione all'assenza di proprie attività e/o alla praticabilità del terreno di gioco (se previsto dall'utilizzo):

- a) permettere l'uso gratuito degli impianti sportivi avuti in convenzione nelle mattinate dei giorni feriali agli scolari e studenti delle scuole dell'obbligo operanti nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, sempreché accompagnati dai rispettivi insegnanti
- b) permettere l'uso gratuito degli impianti sportivi avuti in convenzione per

- l'organizzazione dei corsi di avviamento allo sport o di corsi di ginnastica formativa, concordati con l'Amministrazione Comunale;
- c) permettere, previa preventiva intesa con la stessa, l'uso gratuito degli impianti sportivi per manifestazioni patrociniate dall'Amministrazione Comunale;
 - d) sottoporre a preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale il programma annuale della propria attività e le eventuali tariffe d'uso da praticare sia agli associati sia a terzi, sia a carico del pubblico che assista a manifestazioni sportive.

Al Convenzionato compete assicurare il regolare funzionamento degli impianti in convenzione assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali (come negli articoli seguenti dettagliati) ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti.

Il Convenzionato dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, vigenti e future, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Convenzionato dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico - organizzativa per iniziative particolarmente rivolte ai giovani ed agli anziani, atte a sviluppare lo sport di massa che il Comune propone di attuare, in periodi da concordarsi tra le parti, nel corso di ogni anno;
- b) consentire libero e gratuito accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- c) favorire le attività sportive, culturali, sociali e ricreative;
- d) applicare le esenzioni o le quote agevolate per gli utenti che il Comune indicherà a norma e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale;
- e) consentire l'uso dell'impianto per le attività promosse o programmate dal Comune secondo le modalità di cui al precedente art. 3;
- f) garantire il servizio di segreteria e prenotazione dell'impianto.

Sono a carico del Convenzionato i seguenti oneri:

- 1) la conduzione tecnica e funzionale degli impianti da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune;
- 2) allestimento completo del campo ogni qualvolta sia necessario (a fronte di prenotazione) per garantirne la perfetta utilizzazione;
- 3) le utenze per la fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento; il concessionario provvederà a volturare a proprio nome tutti i contratti di fornitura utenze;
- 4) la pulizia interna dell'impianto sportivo;
- 5) la manutenzione ordinaria limitatamente alle riparazioni ordinarie degli arredi sportivi

ed alla cura del verde e dei percorsi pedonali interni all'impianto.

Tutte le eventuali pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'adempimento degli oneri sopra elencati, devono essere preventivamente espletate con esito positivo da parte del Concessionario ed ogni onere relativo ad esse s'intende a suo carico.

L'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali di una qualsiasi violazione delle normative vigenti, determina la facoltà per il Comune di revocare ipso facto la presente convenzione, fermo restando tutte le eventuali e possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

Il Convenzionato si impegna ad adempiere i suddetti oneri in modo esclusivo e con risorse proprie, provvedendo al personale necessario. Il Concessionario si obbliga, inoltre, a mantenere comunque gli impianti in perfetto stato d'efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della concessione in perfetto stato di funzionalità.

A tal fine, alla scadenza della presente convenzione, sarà redatto dalle parti apposito verbale di riconsegna, ove il Comune si riserva di annotare le inadempienze del Concessionario o il cattivo stato di manutenzione dell'impianto e delle attrezzature consegnate.

Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare ogni modifica societaria, nonché ogni eventuale modifica statutaria: il Comune si riserva di valutare se le modifiche siano tali da richiedere una revisione della presente convenzione.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Comune:

- a) gli interventi previsti e inseriti sui piani di investimento dell'anno in corso;
- b) l'onere generale d'adeguamento alle norme di sicurezza;
- c) gli oneri per la rimozione dei rifiuti solidi e urbani;
- d) le polizze assicurative riferite alle strutture (incendio, furto, atti vandalici, RCT);
- e) gli interventi di manutenzione straordinaria di tipo strutturale (immobili, recinzioni, sistemi elettrici, idrici e di riscaldamento, viabilità esterna)

Sono concessi in comodato gratuito per la durata della concessione gli eventuali beni mobili presenti nell'impianto.

Art. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente Convenzione ha una durata di **ANNI CINQUE (5)**, e precisamente **dal 20 Settembre 2014 al 19 settembre 2019**, al termine dei quali scadrà di pieno

diritto essendo esclusa la tacita proroga.

Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il convenzionato è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o miglioria né per altre cause inerenti alla gestione dell'impianto.

Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente, anche senza preavviso, la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Convenzionato.

Art. 7 - TARIFFE E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Le eventuali Tariffe d'uso saranno stabilite con le modalità indicate al precedente art.3 punto d).

Il Convenzionato s'impegna ad esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto, le tariffe vigenti.

Il Convenzionato s'impegna ad accettare ed applicare ogni eventuale modifica o integrazione tariffaria o normativa in materia.

Art. 8 - MODALITA' DI GESTIONE

Il Convenzionato permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici ed i funzionari del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Tali decisioni dovranno essere formalizzate con verbale sottoscritto fra le parti.

Il Convenzionato presenterà al Comune una relazione annuale sulla gestione degli impianti ed il bilancio consuntivo della gestione. Il Comune si riserva di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di revoca della presente convenzione.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietato al Convenzionato sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione pena l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

Art. 10 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Convenzionato è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni normative vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicate all'Area Economico-Finanziaria del Comune; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, schermi, ecc.) è subordinata al rilascio delle prescritte autorizzazioni dell'Amministrazione comunale e delle altre eventuali pubbliche amministrazioni competenti per materia.

Resta a carico del Convenzionato l'onere delle imposte sulla pubblicità determinata a norma di legge e di regolamenti comunali. In deroga al precedente art. 10 è data facoltà al Convenzionato di subconcedere l'esercizio della pubblicità. Il Convenzionato dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale subconcessionario all'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PER DANNI

Il Convenzionato è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale, e con terzi, nei periodi di utilizzo regolamentato (gare e allenamenti), salvo i casi riguardanti l'oggetto strutturale

Il Convenzionato s'intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune di San Benedetto Val di Sambro da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero comunque e a chiunque (persone o cose, compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione dell'utilizzo regolamentato degli impianti e degli accessori, sollevando il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, sia in via giudiziaria che stragiudiziale che potessero comunque e da chiunque promuoversi in relazione all'utilizzo regolamentato degli impianti e degli accessori, salvo i casi riguardanti l'oggetto strutturale

A tale scopo il Convenzionato dovrà stipulare e mantenere in essere per tutta la durata della convenzione (fornendo copia completa della polizza e successive quietanze di pagamento attestanti la regolarità), con oneri a suo carico, polizze assicurative con compagnie e società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (incluso fra i terzi il Comune di San Benedetto Val di Sambro) e verso prestatori di lavoro con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00.

Il Convenzionato risponde inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o beni causato dal pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione organizzata negli impianti, salvo i casi riguardanti l'oggetto strutturale

Il Comune e il soggetto gestore non sono responsabili di eventuali danni a cose o

persone derivanti dalle attività liberamente svolte all'interno della struttura. Gli eventuali danni arrecati saranno totalmente risarciti dai colpevoli.

In caso di atti vandalici e furti delle attrezzature di proprietà del Comune che rimangono in dotazione dell'impianto sportivo, il Convenzionato ha l'obbligo di presentare immediata segnalazione al Comune, al fine di permettere a quest'ultimo la denuncia de sinistro alla compagnia assicurativa.

Art. 12 - ONERI FISCALI

Il Convenzionato è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante sia dalle attività sue proprie che da quelle connesse alla gestione, sollevando completamente il Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Art. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione dichiarando la decadenza del convenzionato con effetto immediato, salvo risarcimento danni, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l'esercizio delle attività degli impianti anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario. Inoltre, in ogni caso d'inadempimento degli obblighi assunti da parte del concessionario.

Qualora si costituisse una Società Sportiva e/o un' Associazione in frazione Ripoli, il Concessionario si impegna a rivedere con l'Amministrazione Comunale le modalità di gestione della struttura sportiva posta in Via dell'Italicus;

Art. 14 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Qualora il Convenzionato intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di almeno sei mesi.

Art. 15 - REFERENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Il Convenzionato si impegna a designare un responsabile tecnico e un responsabile contabile/ amministrativo della gestione degli impianti considerati.

Il Responsabile Tecnico dovrà coordinare gli interventi gestionali e tenere i rapporti con gli Assessorati competenti per le problematiche di carattere tecnico-organizzativo.

Il Responsabile contabile/amministrativo sarà il referente per l'Amministrazione Comunale per gli adempimenti relativi previsti nella presente convenzione.

Il Responsabile Tecnico e quello Amministrativo saranno ufficialmente segnalati all'Amministrazione Comunale, come pure la loro eventuale sostituzione, ed impegnano, ognuno per il proprio settore di competenza, il Convenzionato nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Nessun altro soggetto facente parte del Convenzionato potrà costituirsi referente con l'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- A) Il rapporto tra il Comune di San Benedetto Val di Sambro ed il Convenzionato si configura come atto di concessione amministrativo della gestione di un servizio;
- B) Il Convenzionato è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di convenzioni;
- C) Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;
- D) Le parti s'impegnano a rivedere i termini della convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Convenzionato;
- E) Competente per qualsiasi controversia è il Foro di Bologna;
- F) Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Convenzionato;
- G) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Moreno Santarini

ASSOCIAZIONE
Il Presidente
F.to Roberto Luccarini